Istituto Comprensivo Statale "Don Milani"
Via Don Milani snc – 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI) - Tel. 02 90780494
CM MIIC88500B - e-mail: MIIC88500B@istruzione.it - pec: MIIC88500B@pec.istruzione.it
C.F. 97029000151 - IPA: istsc_miic88500B - CODICE UNIVOCO: UFG4BB
sito: https://scuolalocate.edu.it

OGGETTO: Procedura per l'affidamento diretto per il servizio di docenza (incarico di esperto) per 2 moduli di "*Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria*" [179265 English for Primary Students (classi quinte)] e [179263 English for Primary Students (classi quarte)], ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo pari a €4.200,00 omnicomprensivi.

Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 – Priorità 01 – Scuola e competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6, Azione ESO4.6. A1 – Sotto azione ESO4.6. A1.B, interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 9 settembre 2025, Avviso prot. n. 55669 del 10/03/2026 – Agenda Nord – Anno scolastico 2025-2026 e 2026-2027.

Codice progetto: ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2026-655

Titolo del progetto: Percorsi di Italiano, Inglese e STEM per la scuola del domani

CUP: F14D26000460007 – CIG BD6C989169

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1 - DEFINIZIONI

Il presente Capitolato intende regolamentare i principali requisiti e gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel contratto avente ad oggetto la realizzazione di n. 2 moduli di "*Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria*" [179265 English for Primary Students (classi quinte)] e [179263 English for Primary Students (classi quarte)] (di seguito, il "Contratto"), che l'Amministrazione scolastica sottoscriverà con un Operatore Economico individuato in possesso dei requisiti necessari per l'esatta e completa esecuzione del Contratto stesso.

Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto dell'affidamento è la fornitura del servizio relativo alla conduzione in qualità di esperto formatore di "n. 2 moduli della durata di 30 ore ciascuno di "Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria" [179265 English for Primary Students (classi quinte)] e [179263 English for Primary Students (classi quarte)] (di seguito, il "Servizio"), nonché tutte le attività accessorie, strumentali o comunque collegate alla sua completa e corretta esecuzione. Il Servizio è finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi. In particolare, l'affidamento in oggetto è finalizzato alla fornitura del servizio di formazione tramite idonee figure professionali per la realizzazione delle attività formative come di seguito specificato:

FIGURE RICHIESTE	n. PERCORSI DA ATTIVARE	n. STUDENTI COINVOLTI PER PERCORSO (min. 9 studenti)	n. ORE PER CIASCUN PERCORSO	COMPENSO ORARIO PREVISTO PER SINGOLO DOCENTE PER ORA	COMPENSO ORARIO COMPLESSIVO PREVISTO PER PERCORSI DA ATTIVARE
Tipologia di modulo: Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria Identificativo del modulo: [179265 *English for Primary Students* (classi quinte)]					
Docente Esperto	1	Fino a 25 alunni	n. 30 ore	€ 70,00/h	€2.100,00
Tipologia di modulo: Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria Identificativo del modulo: [179263 *English for Primary Students* (classi quarte)]					
Docente Esperto	1	Fino a 25 alunni	n. 30 ore	€ 70,00/h	€2.100,00

Si rappresenta sin da ora che la realizzazione delle attività formative di cui sopra è subordinata al verificarsi delle condizioni di Progetto così come indicate dalle Istruzioni operative dell'Ente finanziatore del Progetto stesso (tra queste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si pensi, ad esempio, al numero max. e/o min. degli studenti partecipanti per percorso, al n. min e/o max di ore previsto per percorso, etc.). Pertanto, si precisa che:

- l'Istituzione scolastica corrisponderà all'incaricato un compenso parametrato all'attività effettivamente svolta e rendicontata dallo stesso a favore dell'Istituto scolastico;
- il Contratto si intenderà risolto, parzialmente o totalmente, di diritto tra le Parti nella misura in cui i percorsi formativi oggetto di affidamento non dovessero essere effettivamente attivati e/o portati a compimento per il mancato raggiungimento dei target e milestone, nonché di tutte le specifiche condizioni di Progetto, così come esplicitate nelle Istruzioni operative di Progetto pubblicate dall'Ente finanziatore del Progetto stesso (tra queste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si pensi, ad esempio, al numero max. e/o min. degli studenti partecipanti per percorso, al n. min e/o max di ore previsto per percorso, etc.).

I destinatari degli interventi saranno individuati dall'Amministrazione scolastica, la quale provvederà a comunicare tempestivamente all'Operatore economico affidatario il numero e i nominativi dei partecipanti destinatari dei Percorsi formativi in oggetto. La gestione ed esecuzione del servizio, da realizzarsi a cura dell'Affidatario e a proprio rischio, mediante personale e organizzazione propri, nonché l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento del Servizio di cui trattasi, deve essere realizzato nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell'Amministrazione scolastica e di quanto previsto dai documenti relativi alla procedura in oggetto. In particolare, l'Operatore Economico Affidatario si impegna ad eseguire il Servizio con la massima diligenza e serietà richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità così come previsti dal Progetto in oggetto.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'operatore economico affidatario e/o dalla/e figura/e professionale/i offerta/e dall'Operatore stesso per l'espletamento del Servizio in oggetto, nel rispetto degli orari del calendario delle attività che sarà stabilito dall'Istituto Scolastico. Non sono consentite modifiche da parte dell'Operatore Economico selezionato se non previ accordi con l'Amministrazione.

Nel caso in cui la figura professionale offerta per l'espletamento del Servizio in oggetto sia impossibilitata, per documentate, oggettive e imprevedibili cause di forza maggiore, a svolgere le attività formative calendarizzate dall'Amministrazione scolastica, l'Affidatario si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione scolastica, affinché quest'ultima possa riprogrammare il calendario delle attività formative al fine di garantire la completa ed effettiva realizzazione delle stesse, pena la risoluzione del Contratto e fermo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui, per sopravvenute, oggettive e imprevedibili cause di forza maggiore documentate, la figura professionale inizialmente individuata dall'Operatore Economico Affidatario per l'espletamento del Servizio in oggetto sia impossibilitata a svolgere l'attività richiesta, l'Operatore Economico Affidatario si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione scolastica e ad offrire che il Servizio sia espletato da altra figura professionale in possesso degli stessi titoli curriculari ed esperienze analoghe a quelle possedute dalla figura professionale inizialmente selezionata per lo svolgimento delle attività. In tale ipotesi, resta in ogni caso fermo il diritto della Stazione Appaltante di accettare la sostituzione offerta oppure procedere con la risoluzione del Contratto, fermo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.
Il Contratto sarà affidato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e di rotazione, nonché secondo i criteri, i termini e nell'osservanza delle modalità previsti nel presente documento.
Il Contratto sarà affidato a un operatore economico in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento del Servizio richiesto che offrirà i beni e/o i servizi maggiormente rispondenti all'interesse pubblico che la Stazione appaltante deve soddisfare e che siano congrui nel prezzo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta. La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura dell'Affidatario e a proprio rischio, mediante personale e organizzazione propri, nonché l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento del Servizio di cui trattasi, deve essere realizzato nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell'Amministrazione scolastica e di quanto previsto dai documenti relativi alla procedura in oggetto. In particolare, l'Operatore Economico Affidatario si impegna a eseguire il Servizio con la massima diligenza e serietà richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto, in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato e nel Contratto sottoscritto con l'Amministrazione.

Art. 3 - VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO
Il valore di base stimato dell'affidamento in oggetto è pari a €4.200,00 (quattromiladuecento/00) omnicomprensivi ed è stato determinato dall'Istituto Scolastico tenuto conto dell'importo complessivo ricevuto a titolo di finanziamento per la realizzazione delle attività progettuali in oggetto. A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo di base della procedura sopra indicata.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Gli effetti del Contratto vincoleranno l'operatore economico affidatario a decorrere dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento del Servizio richiesto. Le prestazioni oggetto del Contratto stipulato con l'Operatore Economico Affidatario dovranno essere portate a compimento entro la fine del mese di maggio 2027 o – comunque – entro e non oltre la data di conclusione delle attività progettuali così come prevista nel cronoprogramma delle attività del Progetto in oggetto (31 agosto 2027). L'Affidatario si impegna a rispettare rigidamente i tempi utili previsti per la realizzazione del Progetto, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di Progetto, e ferme in ogni caso le eventuali responsabilità postume che potrebbero interessare lo stesso Affidatario secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente documento. I corsi avranno cadenza settimanale, con lezioni della durata di 90 minuti (al martedì e mercoledì dalle 16:30 alle 18:00).
Data la particolare natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, il Contratto non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico o proroga, pena la nullità dell'atto medesimo. Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), l'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale convenuto.

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.lgs. n. 36/2023.
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che, a causa di atti compiuti o

omessi prima o nel corso della procedura, si trovino in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici.
Ove ricorrano tali situazioni, l'Amministrazione scolastica procede all'esclusione, automatica e non automatica, degli operatori economici che abbiano partecipato alla presente procedura, in qualunque momento, nel corso dello svolgimento della stessa. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che non sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023. In particolare, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono dichiarare e dimostrare:

- di essere iscritti, per la tipologia e natura del Servizio da affidare, presso la CCIAA territorialmente competente ovvero presso il Registro delle Commissioni Provinciali per le Cooperative, ovvero presso lo Schedario Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro o, ancora, presso i competenti ordini professionali per lo svolgimento di un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto del Servizio da affidare;
- di rispettare gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali e possedere un DURC valido;
- di essere in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni di settore e/o attinenti all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente affidamento;
- essere in regola con gli adempimenti di tutti gli obblighi in materia di sicurezza relativi al Servizio richiesto;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999;
- di essere in possesso di idonea copertura assicurativa a norma con le vigenti disposizioni di Legge sulle responsabilità civili verso terzi.
- In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Scuola ne darà segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 96, comma 15, del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono, a pena di esclusione, possedere i requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023.
In particolare, ai fini dell'affidamento in oggetto, l'operatore economico offerente e/o i suoi responsabili, personale dirigente e/o dipendente:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e ss. del D.lgs. n. 36/2023;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
- di comunicare, ai sensi del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 213 in attuazione della direttiva 2005/60/CE (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), i dati identificativi del titolare effettivo, la percentuale di proprietà di ciascun titolare effettivo e la data di inizio di titolarità di ciascun titolare;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, o di incompatibilità rispetto all'esecuzione del Servizio in oggetto ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dall'articolo 15-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023. n. 170.

Le dichiarazioni non potranno essere in alcun modo parziali, condizionate e indeterminate. L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'affidamento definitivo, il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti durante la procedura di affidamento.

Art. 7 – VERIFICA DEI REQUISITI
La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 99 del D.lgs. n. 36/2023, verifica l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e ss. del Codice, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di

cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. In particolare, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno con apposito atto emanato dai competenti organi dell'Amministrazione scolastica e, quando in conseguenza delle suindicate verifiche non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 2 D.lgs. 36/2023.
L'Istituto eseguirà anche le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del Contratto.
A tal fine, il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, per gli O.E. U.E., non residenti in Italia e privi di una stabile organizzazione in Italia, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica sarà svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere e di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici non residenti in Italia e privi di una stabile organizzazione in Italia, è' facoltà dell'Amministrazione scolastica richiedere agli stessi un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità o altre forme di prove documentali contemplate anche dal registro on line dei certificati (e-Certis) secondo quanto stabilito dall'art. 105 del Codice e dall'Allegato II.8 al Codice.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, per gli O.E. extra U.E., non residenti in Italia e privi di una stabile organizzazione in Italia, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del DPR n. 445 del 28/12/2000 in forza del quale "gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri".

Art. 8 – DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta presentata dall'operatore economico offerente potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al richiamato articolo.
In particolare, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico offerente, la Stazione Appaltante assegna un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni per:

- integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine fissato per la presentazione delle offerte;
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di affidamento, con esclusione della documentazione che compone l'offerta.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Ove l'operatore economico offerente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti

con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'offerta presentata dall'operatore economico non sarà valutata dall'Amministrazione scolastica.
L'irregolarità è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione, documenti ed elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE (ove richiesto), ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva è sanabile.

Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, è facoltà dell'Amministrazione invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 9 - REQUISITI, COMPITI E COMPENSO DEGLI ESPERTI INCARICATI

Ai fini dell'affidamento, l'Operatore Economico dovrà garantire che le prestazioni oggetto del Servizio saranno eseguite avvalendosi della prestazione professionale ed intellettuale di figure specializzate che siano in possesso del seguenti titoli: Il requisito di accesso per il conferimento dell'incarico di Docente Esperto è la condizione di **docente madrelingua inglese e/o con laurea magistrale (o a ciclo unico) in inglese e/o il possesso di certificazione di conoscenza della lingua inglese (almeno C1) rilasciata da uno degli enti accreditati dal MIM**[1].
A tal fine, l'Operatore Economico si impegna a trasmettere in fase di presentazione dell'offerta copia di tutti i curriculum, debitamente datati e sottoscritti, delle figure professionali offerte per l'espletamento del Servizio da affidare, allo scopo di consentire alla Stazione appaltante di poter verificare il possesso dei titoli richiesti per l'affidamento in oggetto.
La figura professionale offerta per l'esecuzione del Servizio da affidare dovrà svolgere le seguenti attività:

- programmare e gestire le attività formative di potenziamento delle competenze linguistiche, anche attraverso un approccio personalizzato, in favore degli studenti partecipanti;
- rilevare i fabbisogni formativi degli studenti destinatari delle attività formative e supportare l'Amministrazione scolastica nell'individuazione delle studentesse e degli studenti interessanti da coinvolgere nella realizzazione dei Percorsi da attivare;
- programmare e documentare le attività formative anche attraverso la piattaforma PN 2021/27 per la gestione del Progetto;
- coadiuvare il Dirigente scolastico nelle attività di progettazione, gestione, realizzazione e documentazione relativa ai Percorsi in oggetto;
- effettuare la co-progettazione degli interventi e individuare le azioni formative fondamentali da realizzarsi per l'attuazione dei Percorsi in oggetto ;

[1] https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/

- effettuare il monitoraggio per misurare:
 - il grado di avanzamento delle azioni di progetto;
 - il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto del cronoprogramma;
 - il grado di realizzazione degli interventi programmati;
- redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal percorso formativo;
- partecipare agli incontri per l'organizzazione dei percorsi formativi presso l'istituto;
- tenere gli incontri formativi, in base al calendario stabilito dalla Scuola conferente;
- provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale;
- ogni altra attività di competenza, richiesta dalla realizzazione del percorso formativo e dalla piattaforma gestionale.

Per lo svolgimento delle attività come sopra esplicitate sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo come previsto nella tabella sopra riportata, sulla base delle ore effettivamente svolte e rendicontate da ciascun soggetto incaricato. L'attività dovrà risultare dalla **firma puntuale in ingresso e in uscita dalla piattaforma**. Il **ritardo nell'apposizione delle firme in entrata e in uscita comporta il mancato conteggio delle ore di attività svolta, di cui la scuola non risponde**. (si veda in allegato la documentazione MIM relativa alla rilevazione delle presenze di esperti e tutor). Il compenso sarà corrisposto nel rispetto di quanto previsto in relazione al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità così come indicati nel Progetto. Il mancato raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della Linea di Investimento in oggetto dà luogo alla decadenza del finanziamento ricevuto; pertanto, in tale caso, alcun compenso sarà corrisposto a favore del soggetto incaricato.

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati, previa emissione di regolare documentazione fiscale e dichiarazione del conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari da parte dell'Operatore Economico Affidatario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi stessi, secondo il regime fiscale adottato dallo stesso. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.

In ogni caso, si rappresenta sin d'ora che il pagamento della fattura è subordinato all'accertamento, da parte dell'Istituto, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

La fattura dovrà essere emessa solo dopo la verifica di conformità del Servizio con esito positivo e dovrà essere intestata all'Istituto scolastico.

Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e trasferimenti. Il compenso erogato con il presente incarico non dà luogo ad alcun trattamento di fine rapporto.

Sulle fatture elettroniche dovranno essere riportati il codice univoco di questa Scuola istsc_miic88500b, il CIG, il CUP **F14D26000460007**, ed il Codice Progetto **ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2026-655** relativo alla procedura in oggetto. È facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.

In particolare, è riconosciuta all'Istituto Scolastico, in presenza di risorse disponibili, la facoltà di concedere all'Affidatario degli acconti a saldo in base allo stato di avanzamento, previa verifica di conformità, in termini di quantità e qualità, del Servizio parzialmente eseguito.

Resta inteso che, anche in tal caso, gli acconti saranno corrisposti all'Operatore Economico Affidatario secondo le modalità di pagamento convenute nel Contratto e, in ogni caso, nel rispetto della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Nello specifico, l'istituto provvederà alla liquidazione di quanto dovuto per la parte del Servizio eseguito su presentazione della relativa fattura elettronica e previa positiva verifica di conformità del Servizio parzialmente eseguito,

Si rappresenta, infine, che non sono dovuti oneri di sicurezza in quanto trattasi di affidamento di mera fornitura di beni e servizi e che il corrispettivo dovuto sarà soggetto al regime fiscale vigente alla data dell'affidamento.

Art. 10 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a rispettare i termini convenuti nel presente Contratto e, in dettaglio, ad attivare il servizio **entro e non oltre il mese di novembre 2026**. Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa (in eccesso e/o in difetto) del Servizio richiesto, l'Istituto invierà una contestazione scritta, mediante PEC, all'Affidatario, secondo quanto di seguito disciplinato. L'Affidatario si impegna ad eseguire tempestivamente tutte le attività ed operazioni necessarie a riparare, correggere, ripristinare la regolare erogazione del Servizio, senza alcun addebito per l'Amministrazione richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Anche ai fini dell'applicazione delle penali, il mancato adempimento delle prestazioni oggetto del Servizio da parte dell'Affidatario sarà considerata mancata esecuzione dello stesso.

ART. 11 - INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto oppure di azioni e/o atti da parte dell'Affidatario che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere l'esecuzione del Servizio richiesto o nuocere all'Istituzione Scolastica, quest'ultima, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione Scolastica applicherà le seguenti penali:

INADEMPIENZA	IMPORTO PENALE - (espresso in euro)
Ritardi o disservizi nell'esecuzione del Servizio derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo e/o per ogni violazione accertata
Inosservanza e/o violazione delle disposizioni normative disciplinanti l'esercizio delle attività di cui all'oggetto	€100,00 per ogni violazione accertata
Mancato raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti per dolo o colpa imputabile all'Affidatario	€100,00
Mancata trasmissione della documentazione richiesta dalla Stazione appaltante ai fini della verifica di quanto dichiarato in fase di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto	€100,00
Mancato rispetto delle scadenze previste dal Contratto, per fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario	€100,00
Ritardata comunicazione e/o riprogrammazione del calendario del Servizio derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nell'effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine convenuto derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
Inadempimento, anche solo parziale, o difformità delle attività svolte rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato o Contratto	€100,00 per ogni violazione accertata
Rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche da parte dell'Amministrazione scolastica	100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, anche in tema di riservatezza e protezione dei dati dell'Amministrazione scolastica	€100,00 per ogni violazione accertata
Mancata trasmissione nel termine previsto della documentazione ex art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla legge n. 108/2021 richiesta dall'Amministrazione scolastica (ove applicabile)	€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo

Mancanza e/o violazione delle condizionalità relative agli obbiettivi e finalità del Progetto in oggetto per il quale è stato affidato il Servizio, per fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario	€100,00 per ogni violazione accertata
Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto, ai sensi del disposto all'art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.	

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario. L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L'Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Istituto verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 del Codice civile, a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario e il suo personale dipendente e/o i collaboratori a vario titolo adibiti all'esecuzione del Servizio si obbligano a:

1. osservare tutte le leggi e i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività professionali di cui all'oggetto, nonché le disposizioni dell'Istituzione Scolastica;
2. adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;
3. rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle attività oggetto del Servizio in oggetto, secondo quanto previsto nel presente Contratto;
4. osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
5. garantire la completa e tempestiva esecuzione del Servizio, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell'istituto Scolastico;
6. curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento del Servizio, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità del Servizio richiesto, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall'Istituto Scolastico;
7. a garantire l'osservanza da parte dei propri addetti al Servizio di regole comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
8. a segnalare, tempestivamente e per iscritto, all'Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire il Servizio;
9. osservare, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;

10. garantire che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;
11. a osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento;
12. a tenere indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente;
13. a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare ai suoi somministratori e/o dipendenti durante il periodo di efficacia e di esecuzione del Contratto;
14. a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni molestia e/o azione, di qualunque natura, giudiziale e/o stragiudiziale, che provengano da terzi a causa del Contratto;
15. consegnare, ove richiesta da parte dell'Istituto scolastico, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione alla presente procedura di affidamento, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
16. verificare, durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle prestazioni contrattualmente dovute in forza del presente affidamento ed il cronoprogramma delle attività di Progetto, nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alla programmazione, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
17. eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nel rispetto degli obiettivi e delle finalità del Progetto;
18. nelle ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare (ove applicabile) idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione del succitato obbligo da parte dell'Affidatario determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, oltre che l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
19. qualora l'Affidatario sia un RTI o un consorzio, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare all'Istituto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli

ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione anche di uno solo di tali obblighi da parte dell'Affidatario comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta.

Art. 13 - VERIFICA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Istituto scolastico si riserva di accertare la quantità e la qualità delle prestazioni richieste in un momento successivo alla loro esecuzione, anche in itinere, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023. Resta inteso che l'Istituto scolastico, durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto, potrà effettuare tutte le verifiche e i controlli che riterrà necessari ed opportuni circa l'esatto adempimento delle stesse.

Art. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente all'individuazione dell'operatore economico affidatario, l'Amministrazione scolastica procederà a sottoscrivere con quest'ultimo il Contratto in conformità a quanto disposto nei documenti relativi alla presente procedura e, in particolar modo, a quanto previsto nel presente Capitolato d'appalto, secondo le modalità previste all'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023. L'affidamento è immediatamente efficace nei confronti di entrambe le Parti contrattuali dopo l'aggiudicazione del medesimo.

Art. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del Contratto, è facoltà dell'amministrazione scolastica richiedere all'operatore economico affidatario la presentazione di una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. In detta ipotesi, l'Istituzione scolastica si riserva sin d'ora la facoltà di affidare l'esecuzione della Fornitura oggetto del Contratto a favore di soggetti terzi, in danno dell'affidatario.

Art. 16 – POLIZZA ASSICURATIVA AFFIDATARIO

L'Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, a pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice degli Appalti, per le garanzie di seguito indicate, nonché a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.

In particolare, l'Operatore Economico Affidatario dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali derivanti da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell'Affidatario o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Detta polizza, pena la revoca dell'affidamento, dovrà essere consegnata prima della stipula del Contratto e dovrà avere una validità non inferiore alla durata del Contratto stesso.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti durante e/o in dipendenza dell'esecuzione del Contratto;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati a terzi (inclusi l'Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Affidatario - che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Istituzione Scolastica per fatto imputabile all'Affidatario. In ogni caso, si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico dell'Affidatario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'Istituzione

Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni, di qualsiasi tipo e natura, che dovessero essere causati dai soggetti destinatari delle attività progettuali.

Art. 17 – PERSONALE

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che osserva e che, per l'intera durata del Contratto, osserverà nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto le condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria ed all'ambito territoriale di riferimento.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 e 4, del D.lgs. n. 36/2023, l'Operatore Economico potrà applicare al proprio personale dipendente un differente contratto collettivo, previa dichiarazione alla Stazione appaltante e, in ogni caso, purché con il differente contratto collettivo applicato siano in ogni caso effettivamente garantite ai dipendenti le stesse tutele previste dal contratto collettivo come sopra indicato dalla Stazione appaltante.

L'Operatore Economico garantisce altresì che, per l'intera durata del Contratto, osserverà tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni. L'Operatore Economico, inoltre, si impegna a consegnare su richiesta del Dirigente Scolastico un elenco dei propri collaboratori e dipendenti che normalmente sono preposti all'esecuzione del Servizio; detto elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti e tempestivamente trasmesso all'Amministrazione scolastica.

Art. 18 - RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Servizio in oggetto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa

L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Affidatario o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 117, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva prestata dall'operatore economico affidatario per l'esecuzione del Contratto, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia definitiva per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Affidatario sarà obbligato a reintegrare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento dell'esecuzione del Servizio richiesto, secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 117 del Codice. L'Affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione e regolare esecuzione del Servizio, e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti e, in genere, in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 19 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a garantire la regolare e continua esecuzione del Servizio, per tutta la durata del Contratto. In particolare, le interruzioni parziali del Servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica. Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del Servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti.

In ogni caso, l'Affidatario non potrà sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazioni e, al di fuori dei casi sopracitati. Resta inteso che l'interruzione o sospensione del Servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione dell'accordo contrattuale secondo quanto previsto dal presente documento e dal Contratto.

Art. 20 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, è riconosciuto all'Amministrazione il diritto unilaterale di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Contratto cesserà di esplicare ogni effetto tra le Parti. A fronte del recesso, l'Amministrazione Scolastica si impegna a corrispondere a favore dell'operatore economico affidatario il compenso spettante in relazione e limitatamente al valore delle prestazioni e dei servizi effettivamente resi e rendicontati a favore dell'Istituto alla data del recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 21 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere immediatamente di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Affidatario da trasmettersi a mezzo PEC e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

1. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale e, ove richiesti, di idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale (artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;
2. qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
3. sospensione, da parte delle Autorità competenti, del servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
4. manifesta incapacità nell'esecuzione del Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
5. interruzione e/o sospensione, parziale o totale, delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo;
6. grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
7. violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
8. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle vigenti disposizioni di Legge applicabili al Contratto;

9. esecuzione delle prestazioni contrattuali con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
10. cessione, anche parziale, del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub contratto, parziale o totale, delle prestazioni oggetto dello stesso;
11. apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario;
12. inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
13. qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del contratto;
14. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
15. qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa obbligatoria eventualmente prescritta dalla Legge per l'esecuzione del Contratto;
16. mancato rispetto dell'Amministrazione e del suo Codice di Comportamento, nonché mancato rispetto delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
17. reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità delle prestazioni contrattuali, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
18. dopo che siano pervenute n. 5 contestazioni formali dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell'istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall'Affidatario;
19. qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'affidamento in oggetto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica;

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- la facoltà di procedere all'esecuzione del Contratto in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi la Fornitura, in danno dell'Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui fosse obbligato ad esperire una nuova procedura di affidamento della Fornitura oppure non riuscisse ad assegnare a terzi l'esecuzione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto. Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. L'Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare la Fornitura, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione tramite PEC, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 22 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere il Contratto. È fatto altresì divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere, sotto qualsiasi forma di subcontratto, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del Contratto stipulato con l'Istituto scolastico, sotto pena di risoluzione del Contratto stesso. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, D.lgs. n. 36/2023, in caso di modifiche soggettive.

Art. 23 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Durante il periodo di efficacia del Contratto, le prescrizioni ivi convenute dalle parti potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 60 e 120 del D.lgs. n. 36/2023. Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, l'Istituto Scolastico potrà imporre all'Operatore Economico Affidatario l'esecuzione della prestazioni oggetto della presente procedura alle stesse condizioni, prezzi e patti previsti originariamente nel Contratto stipulato dalle medesime parti e nei documenti relativi alla procedura in oggetto. In tal caso, l'Operatore Economico Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 24 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010 e ss.mm.ii. In particolare, l'Affidatario si obbliga a usare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Contratto il conto corrente dedicato indicato all'Amministrazione scolastica nei documenti della procedura e a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/10).

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o attraverso strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

In caso di inadempimento e/o inosservanza, totale o parziale, degli obblighi di tracciabilità come sopra specificati, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, considerata l'importanza e la gravità dell'infrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari ad €300,00 per ogni violazione accertata.

Art. 25 - SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario tutte le spese per la stipulazione del Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell'Istituto. In particolare, l'Affidatario si impegna a pagare l'imposta di bollo nella misura e termini previsti dall'art. 18, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 del medesimo Decreto legislativo, nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'Amministrazione scolastica. Le spese di registrazione del Contratto sono a carico della parte richiedente.

Art. 26 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

Art. 27 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Affidatario e l'Istituto Scolastico si impegnano a trattare i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione della fornitura, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto di cui all'oggetto.

Il Dirigente Scolastico
Rosa Debora SORDINI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ian George Bolton
21/10/2026 15:04:10 UTC+0200

Firmato da:
SORDINI ROSA DEBORA
Dirigente scolastico IC Don Milani di Locate di Triulzi
Codice fiscale: SRDRDB65P50H501G
22/10/2026 18:30:25